

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'UTILIZZO DELLA SALA MULTIUSO O DI ALTRI LOCALI DEL CENTRO GIOVANI DA PARTE DI SOCIETÀ O ALTRI ENTI

IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

Richiamati:

- gli articoli 107 cpv. 2 lett. b LOC e 24 RALOC;
- il Regolamento comunale sui beni amministrativi,

ordina:

- Art. 1**
1. L'Ufficio attività giovanili (l'Ufficio) può concedere per riunioni, assemblee, conferenze, esposizioni, ecc., ad associazioni, enti e società, legalmente costituiti e riconosciuti, l'utilizzo della sala multiuso piano 1, ed eventualmente anche di altri locali del Centro Giovani sito in Via S. Francini 1 a Mendrisio.
 2. L'autorizzazione per l'utilizzo degli spazi citati nel cpv. 1 è concessa dall'Ufficio unicamente per attività compatibili con quelle programmate ed organizzate dal Centro Giovani.
- Art. 2**
- I richiedenti dovranno presentare all'Ufficio una richiesta scritta almeno 20 giorni prima della data desiderata. In caso di richieste concomitanti, verrà data la precedenza alle società, associazioni ed enti con sede nella Città di Mendrisio.
- Art. 3**
- La richiesta scritta dovrà essere comprensiva del/dei nominativo/i del/dei responsabile/i designato/i per la presa in consegna e per la riconsegna della sala multiuso piano 1 o degli eventuali altri locali richiesti all'Ufficio.
- Art. 4**
- La concessione della sala multiuso al piano 1 e di eventuali altri locali, comprende l'uso del mobilio presente e delle attrezzature audiovisive fisse. Altro materiale non presente al Centro va richiesto già con la lettera sopraccitata. Sarà l'Ufficio a verificare se quanto richiesto è compatibile con il materiale, le attrezzature e il mobilio in dotazione al Centro Giovani o in altre strutture del Comune.
- Art. 5**
- L'utilizzo di tutti gli spazi del Centro giovani deve rispettare alcune regole e disposizioni stabilite dall'Ufficio e in particolare:
1. il divieto assoluto di fumare in tutti gli spazi interni al Centro;
 2. il divieto di consumare bevande alcoliche sia all'interno, che negli spazi esterni adiacenti al Centro;
 3. le disposizioni date dalla Polizia comunale della Città di Mendrisio per la gestione dei parcheggi e la sorveglianza esterna in caso di forte affluenza di veicoli e di pubblico;
 4. le disposizioni di sicurezza della polizia del fuoco in merito alla capienza delle sale del Centro e in particolare:
 - a. sala multiuso piano 1: capienza max 50 persone,
 - b. sala tempo libero piano 0: capienza max 100 persone,
 - c. sala musica piano -1: capienza max 100 persone.



Art. 6 La Città richiede il versamento di un contributo così stabilito:

1. **Per società, associazioni ed enti con sede nella Città di Mendrisio:**
 - a. per serata o mezza giornata di occupazione durante il periodo di apertura del Centro Giovani:
CHF 50.00 (per ogni sala utilizzata)
 - b. per un'intera giornata di occupazione durante il periodo di apertura del Centro Giovani:
CHF 100.00 (per ogni sala utilizzata)
 - c. per serata o mezza giornata di occupazione durante il periodo di chiusura del Centro Giovani:
CHF 100.00 (per ogni sala utilizzata)
 - d. per un'intera giornata di occupazione durante il periodo di chiusura del Centro Giovani:
CHF 150.00 (per ogni sala utilizzata)
2. **Per società, associazioni e enti con sede fuori dalla Città:**
 - supplemento del 50% sulle tasse così come fissate al cpv. 1.
3. Il Municipio potrà ridurre il valore del contributo dovuto in caso di occupazione prolungata oltre una giornata di una o più sale.

Art. 7 Contro la decisione dell'Ufficio è data la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 8 Entrata in vigore con effetto 1° luglio 2011.
Adottata con risoluzione municipale No. 5953 del 14 giugno 2011.

IL MUNICIPIO

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 15 giugno 2011 al 30 giugno 2011.

Modifica art. 1, approvata con risoluzione municipale no. 7705 del 24 gennaio 2012; pubblicazione all'albo comunale dal 2 febbraio 2012 al 16 febbraio 2012.